



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

DISEGNO DI LEGGE

15.01.1992

"Modalità di attuazione della Legge n. 21/ , Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 30.09.94. Parere favorevole condizionato.

Relatore: Michele PIZZICOLI.

- Relazione.
- Parere n. 123/V.
- Emendamenti proposti dalla 5ª Commissione.
- Testo d.d.l.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

Il Presidente

DISEGNO DI LEGGE

15.01.1992
"Modalità di attuazione della Legge n. 21/ . Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissa le norme-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea distinti nei due modi:

- a) servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

In particolare la legge stabilisce le competenze regionali e comunali; istituisce il ruolo dei conducenti dei vettori; disciplina il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; prescrive inoltre che le Regioni stabiliscano i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti per l'esercizio dei servizi di che trattasi e delegano agli enti locali le funzioni amministrative in materia, "al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale".

Il d.d.l. in esame dà attuazione alle disposizioni di cui sopra, articolandole come segue.

Alla Regione viene riservata (art. 2) l'attività di programmazione e di indirizzo esercitata mediante una Commissione consultiva regionale



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

2. 3

istituita dalla legge.

Nei successivi articoli 3, 4 e 5 vengono definite le competenze comunali, i contenuti dei regolamenti comunali concernenti, le modalità di svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, le procedure per il rilascio delle licenze (taxi) e delle autorizzazioni (noleggio con conducente e autovetture, ecc.), i requisiti ed i titoli di preferenza per detto rilascio ed, ancora, le procedure per la determinazione delle tariffe, i casi di decadenza e revoca, l'attività di vigilanza, le sanzioni.

I successivi articoli, da 6 a 9, istituiscono presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il ruolo dei conducenti dei veicoli per il trasporto pubblico non di linea e definiscono i requisiti e modalità di accesso; a tal proposito presso le stesse Camere è insediata la "Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio".

Per completezza, aggiungo infine che rimangono attribuite alla Regione le funzioni amministrative relative al servizio di noleggio con conducente ed autobus già disciplinate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1140 del 05.03.1990.

Sul d.d.l. in parola la 5ª Commissione, nella seduta del 30 settembre u.s., ha espresso parere favorevole, proponendo due marginali correzioni di natura lessicale. Invito pertanto il Consiglio ad approvare la legge con l'introduzione dei due emendamenti allegati.

Novembre, 1994.

Michele Pizzicoli



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

PARERE N. 123/V

15.01.1992

D.d.l. "Modalità di attuazione della Legge n. 21/ . Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Seduta del 30 settembre 1994.

Presenti: Tedesco, Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Bruno, Dipietrangelo, Bianco (Silvestri), Savino.

Per la G.R.: Assessore Minischetti (Trasporti)

Esperti: Casatello, Perna.

Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in oggetto concernente le modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 concernente il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- ascoltata la relazione dell'Assessore al ramo nonché i chiarimenti tecnici dell'ing. Perna;
- condivisa la proposta della Giunta;
- ritenuto di introdurre nel testo due marginali correzioni di natura lessicale come da proposte di emendamenti allegati al presente parere;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

all'introduzione nel testo della Giunta dei due emendamenti riportati nel foglio allegato. Designa relatore in Aula il consigliere Pizzicoli.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Tedesco, Savino, Dipietrangelo, Pizzicoli, Di Gioia.

CONTRARIO: //

ASTENUTO: //

Il dirigente responsabile
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente
(Dott. Alberto Tedesco)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

5

DISEGNO DI LEGGE

"Modalità di attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5ª COMMISSIONE

1. Emendamento sostitutivo.

Nell'art. 3, 3° comma, sostituire le parole "degli autoveicoli" con le parole "dei veicoli".

2. Emendamento soppressivo.

Nell'art. 7, 2° comma, sopprimere le parole "provinciale e/o".



REGIONE PUGLIA

6

DISEGNO DI LEGGE

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N°21, "LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA".

Art. 1

Servizio di taxi e di noleggio con conducente

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, e precisamente:
 - a) servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale;
 - b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio Regionale nella deliberazione n.1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.



REGIONE PUGLIA

7

Art. 2

Commissione consultiva regionale

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita, presso l'Assessorato ai Regionale Trasporti, ai sensi del 4° comma dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n.21, la Commissione Consultiva Regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione dei Regolamenti, e composta da:

- Assessore Regionale ai Trasporti, con funzione di Presidente;
- n.1 dirigente dell'Assessorato Regionale ai Trasporti;
- n.1 funzionario dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Bari;
- n.1 rappresentante della Sezione regionale dell'U.P.I. ;
- n.1 rappresentante della Sezione regionale dell'A.N.C.I. ;
- n.1 rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia;
- n.1 rappresentante delle associazioni degli utenti o, in mancanza, da n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL;
- n.1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se presenti sul territorio regionale;
- n.1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore noleggio con conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale;

svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale ai Trasporti.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.



REGIONE PUGLIA

8

Art. 3

Competenze comunali

1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:
 - a) approvazione dei Regolamenti comunali per l'esercizio;
 - b) determinazione del numero e del tipo dei veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;
 - c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo Regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992, n.21 e della presente legge.

3. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato Regionale ai Trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia degli autoveicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.

Art. 4

Commissione comunale

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è



REGIONE PUGLIA

9

costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art.3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro n. 21/1992.

2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni caso la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.
3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 5

Regolamento comunale

Il Regolamento comunale stabilisce, nel rispetto delle norme di cui alla legge n.21/1992:

- le modalità di svolgimento del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- le procedure per il rilascio delle licenze di taxi e delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere le licenze e le autorizzazioni;
- i titoli di preferenza nella assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
- le procedure per la determinazione delle tariffe;



REGIONE PUGLIA

10

- le modalità per il trasferimento delle licenze e autorizzazioni;
- le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto nel precedente art.4;
- le condizioni di servizio per garantire l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio da parte dei soggetti portatori di handicaps;
- le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze e delle autorizzazioni;
- l'attività comunale di vigilanza;
- le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'espletamento dei servizi.

ART. 6

**Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea.**

1. E' istituito, ai sensi dell'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art.7.



REGIONE PUGLIA

LB

ART. 7

Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti
di idoneità all'esercizio del servizio.

1. Presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia è costituita entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. La Commissione di cui al comma precedente è così composta:
 - Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - n.1 funzionario regionale;
 - n.1 funzionario dell'Ufficio provinciale M.C.T.C.;
 - n.1 funzionario della Camera di Commercio;
 - n.1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale e/o regionale;

svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di Commercio.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.



REGIONE PUGLIA

14

ART. 8

Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente

1. I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla Commissione provinciale di cui precedente art.7.

2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare:
 - generalità del candidato;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - cittadinanza;
 - titoli di studio posseduti;
 - residenza nonchè domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione;
 - patente di guida e certificato di abilitazione professionale.

3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - l'assenza di carichi pendenti;
 - l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - l'assenza di procedimenti fallimentari;



REGIONE PUGLIA

18

- l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
 - l'assenza di sanzioni per infrazioni ai regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;
 - la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale ed il Segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati con lettera raccomandata A/R la data e il luogo della seduta.
5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneità al servizio.

Art.9

Materie per l'esame di idoneità al servizio

1. L'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio concernerà la conoscenza delle seguenti materie:
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale;
in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale;
 - gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;
 - geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;



REGIONE PUGLIA

174

- regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;
- norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

ART. 10

Norma transitoria

1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformità della presente legge.